



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Messina
Autorità Marittima dello Stretto

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

**LANCIO DI FUOCHI PIROTECNICI PRESSO LA SPIAGGIA ANTISTANTE IL PILONE DI
TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA**

Località: TORRE FARO (ME) – **Data:** 23 agosto 2026

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

VISTA l'istanza assunta al protocollo n.41915 del 03.08.2026 della Ditta “ Gianni VACCALLUZZO srl – Fuochi d’Artificio” di Nicolosi (CT), relativa allo sparo fuochi d’artificio del **23/08/2026** da effettuare presso la spiaggia antistante Capo Peloro Torre Faro del Comune di Messina, individuata precisamente nell’Autorizzazione temporanea n.857 del 07.08.2025 rilasciata dalla Regione Sicilia;

VISTA l'autorizzazione temporanea n.**995** del **06.08.2026** rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina alla ditta VACCALLUZZO Gianni srl– Fuochi d’Artificio” di Nicolosi (CT), per lo sparo di fuochi artificiali nel giorno **23 agosto 2026** presso la spiaggia antistante il pilone di Torre Faro nel Comune di Messina, in occasione dei festeggiamenti religiosi;

VISTI gli articoli 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti in possesso di questa Capitaneria di Porto;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

Che, il giorno **23 agosto 2026**, verranno effettuati lanci di fuochi pirotecnici nel punto di coordinate geografiche Lat. 38°15'53"N – Long. 015°39' 3"E, precisamente presso la spiaggia antistante il pilone di Torre Faro nel Comune di Messina, secondo gli orari riportati nella seguente tabella:

23/08/2026	08.00 – 08.30
	19.00 – 19.30
	21.00 – 21.30
	23.30 – 24.00

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo antistante l'area di accensione dei fuochi.

Nel giorno ed orari citati in premessa, nella zona di mare antistante l'area interessata dal lancio dei fuochi artificiali, durante lo svolgimento della manifestazione pirotecnica è vietato, ad una distanza di 300 mt:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica,
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Dergoghe.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso epiù grave reato/illecito amministrativo:

- se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n°171/2005 (Codice sullaNautica da Diporto);
- negli altri casi, ai sensi dell'artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Messina, (data come da firma digitale)

P. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA t.a.
(documento firmato digitalmente)

C.F.(CP) Davide GUZZI
(documento firmato digitalmente)